

European Legal Culture

Michele Rosboch

**Per la formazione dei giuristi
alcune prolusioni torinesi prima dell'Unità**

Suggested citation

Rosboch, Michele, "Per la formazione dei giuristi: alcune prolusioni torinesi prima dell'Unità", CDCT working paper 3-2012/ European Legal Culture 2, available at <http://www.cdct.it/Pubblicazioni.aspx>

ACKNOWLEDGMENTS

The research leading to these results has received funding from the University of Torino under the agreement with the Compagnia di San Paolo - Progetti di Ateneo 2011 - title of the Project "The Making of a New European Legal Culture. Prevalence of a single model, or cross-fertilisation of national legal traditions?" academic coordinator Prof. Michele Graziadei.

La presente pubblicazione è frutto della ricerca svolta nell'ambito del Progetto di Ateneo 2011 "The Making of a New European Legal Culture. Prevalence of a single model, or cross-fertilisation of national legal traditions?", coordinatore scientifico Prof. Michele Graziadei, finanziato dalla Compagnia di San Paolo.



Abstract

IT *Con le riforme del sistema universitario del periodo coevo allo Statuto albertino, la Facoltà giuridica torinese avvia numerose forme innovative d'insegnamento e si caratterizza per la presenza di importanti giuristi. Alcuni di questi (Albini, Merlo, Melegari, Mancini, Boggio) sono protagonisti nel periodo precedente all'Unità di importanti prolusioni ai loro corsi universitari, che si caratterizzano anche per un certo patriottismo e per una sentita partecipazione alla causa della monarchia sabauda e dell'Unità nazionale*

EN *Reform of the university system enacted at the time of the Albertine Statute allowed the Law Faculty of Turin to develop innovative teaching methods. Before Unification, prominent jurists such as Albini, Merlo, Melegari, Mancini, and Boggio, delivered some remarkable inaugural lectures, in which they showed patriotism and commitment to the cause of the Savoy monarchy and the Unification of Italy.*

Keywords: University - Lectures - national Unity

PER LA FORMAZIONE DEI GIURISTI ALCUNE PROLUSIONI TORINESI PRIMA DELL' UNITÀ

MICHELE ROSBOCH*

1. *La Facoltà giuridica torinese verso l'Unità* - 2. *Alcune "prelezioni" (1846-1860)* - 3. *Cenni conclusivi.*

1. La Facoltà giuridica torinese verso l'Unità.

In un contesto – come quello attuale – in cui è in corso un certo dibattito sulla funzione dell'Università e sui suoi assetti complessivi e particolari (su cui gran parte degli atenei è impegnata in questi mesi in conseguenza della promulgazione della legge 240/10) può essere di un certo rilievo scientifico e culturale dedicare una certa attenzione ad una delle più significative "manifestazioni" del sapere scientifico: le prolusioni universitarie¹.

La ricerca delle radici delle nostre istituzioni universitarie, se – pure – non offre di per sé soluzioni risolutive per il presente, permette però di aumentare la consapevolezza del valore dell'Università e di partecipare costruttivamente anche ai dibattiti attuali. Da giuristi, poi, risulta di rilievo particolare riandare ai momenti di "preparazione" degli eventi fondativi dell'Unità nazionale di cui si sono concluse da poco le celebrazioni per i centocinquanta'anni, e nel cui ambito si sono inserite anche numerose iniziative scientifiche².

Risalgono – infatti proprio al periodo precedente all'Unità alcune scelte di fondo in materia di Università, che segneranno profondamente anche i successivi sviluppi post-unitari: mi riferisco, infatti, alle scelte di BonCompagni prima e di Casati poi di legare l'istruzione universitaria al complesso del sistema scolastico (scelta superata solo nel 1989 con la legge 168 istitutiva del

* Michele Rosboch, Professore associato di storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino michele.rosboch@unito.it

¹ Il presente testo rappresenta la rielaborazione dell'intervento tenuto a Firenze nel giugno del 2011 nell'ambito del convegno su "Retoriche dei giuristi e formazione dell'identità nazionale". Sulle "prolusioni", mi permetto di rimandare al recentissimo saggio di Paolo Grossi introduttivo ad una pregevole raccolta di prolusioni civilistiche: P. GROSSI, *Introduzione*, in *La prolusione dei civilisti*, a cura di SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STUDIOSI DI DIRITTO CIVILE, Napoli 2012, pp. XVII-XLI.

² La bibliografia in merito è sterminata; mi limito a rimandare ad un'agile raccolta di saggi di colleghi dell'Università di Torino di recente pubblicazione: AA. VV, *Verso l'Unità italiana. Contributi storico-giuridici*, a c. G.S. PENE VIDARI, Torino 2010, con le ulteriori indicazioni bibliografiche ivi contenute.

MIUR), così come di assegnare al contesto universitario una funzione preminentemente d'insegnamento (impostazione superata definitivamente solo con il dettato costituzionale)³.

In tale ambito si inseriscono le maggiori figure di docenti e giuristi dell'Ateneo torinese, che – fin dal 1846 – (con Magistrato della riforma prima e ministro dell'istruzione pubblica, poi, Cesare Alfieri di Sostegno, padre di Carlo Alfieri di Sostegno, poi fondatore della Facoltà fiorentina di scienze politiche dopo il trasferimento della capitale)⁴ oltre a svolgere i loro corsi contribuiscono – partecipando a commissioni ministeriali o come parlamentari – alla ridefinizione degli assetti istituzionali delle Università del Regno di Sardegna⁵.

Seguire – perciò – le lezioni introduttive di Pier Luigi Albini, Francesco Ferrara, Felice Francesco Merlo, Luigi Melegari, Antonio Scialoja, Pasquale Stanislao Mancini e Matteo Pescatore significa non solo cogliere il valore delle riflessioni scientifiche da loro compiute, ma anche comprendere aspetti di personalità centrali per la vita istituzionale (e politica) del Regno di Sardegna, dove, proprio in quegli anni, si affacciava lo Statuto albertino quale primo barlume delle libertà politiche che tragheranno (anche tramite i plebisciti) la monarchia sabauda al Regno d'Italia⁶.

Le diverse prolusioni di cui – sommariamente - si darà notizia si possono leggere dunque secondo il triplice senso del loro valore scientifico in senso stretto, della valutazione del mondo accademico che da esse traspare (più o meno esplicitamente) e per l'accrescersi di una più matura coscienza di una identità destinata a divenire “nazionale”⁷.

In effetti, se si ha notizia di “prelezioni” e introduzioni ai corsi tenute nel periodo della Restaurazione (caratterizzato soprattutto dal rettorato del

³ In generale, fra i molti, cfr. AA. VV., *L'Università di Torino. Profilo storico e istituzionale*, a c. F. TRANIELLO, Torino 1993; F. COLAO, *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale. Norme e progetti per l'istruzione superiore in Italia (1848-1923)*, Milano 1995, pp. 1-34 e M. ROGGERO, *Il sapere e la virtù. Stato, Università e professioni nel Piemonte fra Settecento e Ottocento*, Torino 1987. Di un certo interesse è anche il volume ottocentesco su *Cenni storici sulla R. Università di Torino*, Torino 1872, in specie pp. 7-51, redatto dall'Ateneo torinese su richiesta dell'allora Ministro della Pubblica Istruzione.

⁴ AA. VV., *Alfieri di Sostegno tra Torino e Firenze. Atti del Convegno Nazionale, Torino-Santena, 7-8 giugno 1996*, a c. C. VERNIZZI, Torino 1997. Cfr. anche A. LUPANO, *Carlo Bon Compagni di Mombello*, in *Maestri dell'Ateneo torinese dal Settecento al Novecento*, a c. R. ALLIO, Torino 2004, pp. 259-260.

⁵ G.S. PENE VIDARI, *I professori di diritto*, in *L'Università di Torino... cit.*, pp. 82-91.

⁶ Per tutti, R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia. Il Rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera del 1847 e l'inverno del 1848*, Torino 2008 e I. SOFFIETTI, *I tempi dello Statuto albertino. Studi e fonti*, Torino 2004.

⁷ G.S. PENE VIDARI, *Da un quarantotto all'altro, in 1848-1948. Dallo Statuto albertino alla Costituzione Repubblicana*, a c. M. CARASSI-I. MASSABÒ RICCI, Torino 1998, pp. 45-60.

filologo Amedeo Peyron e dalla presenza di giuristi come il Merlo e il De Margherita) e risultano anche prolusioni di un certo rilievo risalenti al periodo immediatamente precedente alla riforma Alfieri, con il biennio 1847-48 cambia l'organizzazione accademica e si precisa anche il ruolo delle stesse prolusioni⁸.

Esse vengono ad assumere sempre più un significato “politico” di partecipazione al dibattito sull'assetto costituzionale e sulle libertà introdotte dallo Statuto. Tutto ciò contribuisce a spiegare il significativo numero di prolusioni “liberali” intorno al 1848, significative di un approccio “risorgimentale” da parte del corpo accademico (o almeno di parte di esso)⁹. Darò conto di alcune di esse, come primi spunti di un lavoro di reperimento e di valutazione che è in corso.

Con specifico riguardo alla Facoltà di Giurisprudenza vengono introdotti nel 1848 nuovi insegnamenti, portandoli a dodici materie obbligatorie; la Facoltà si presenta – pertanto – organizzata su un corso quinquennale (con corsi triennali e biennali “completivi” in cui ci sono materie come diritto pubblico interno ed esterno, affidata poi al Mancini, economia politica insegnata poi dal Ferrara e diritto amministrativo, assegnato al Lione, nonché insegnamenti specifici per causidici e notai prodromici alle professioni forensi), facendo in breve tempo dell'Università di Torino la più importante e innovativa d'Italia¹⁰.

La riforma Alfieri-BonCompagni ha contribuito a stabilizzare il valore “istituzionale” delle prolusioni (o “prelezioni”), rendendole pressoché ‘obbligatorie’ sia per i nuovi chiamati, sia per i docenti in transito – per così dire – da un insegnamento all'altro¹¹.

⁸ Osservazioni di rilievo in L. MOSCATI, *Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie*, in *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, a c. F. LIOTTA, Bologna 1999, in specie pp. 277-321; sulla figura del Peyron, cfr. G.F. GIANOTTI, *Amedeo Peyron*, in *Maestri dell'Atene...cit.*, pp. 145-171.

⁹ Sul clima ‘liberale’ nel periodo statutario, cfr. fra i molti L. MANNORI, *Il governo dell'opinione. Le interpretazioni dello Statuto albertino dal 1848 all'Unità*, in “Memoria e ricerca”, 35 (2010), pp. 83-104.

¹⁰ Notizie essenziali in F. COLAO, *La libertà d'insegnamento... cit.*, pp. 10-18; U. LEVRA, *Dal 1844 all'Unità*, in *L'Università di Torino... cit.*, pp. 40-48; G.S. PENE VIDARI, *Cultura giuridica, in Torino città viva- da capitale a metropoli - 1880-1980*, Torino 1980, pp. 839-843 e ID., *Un secolo e mezzo fa (22 gennaio 1851): la lezione torinese di Pasquale Stanislao Mancini sulla nazionalità*, in “Studi Piemontesi”, XXXI-2 (2002), pp. 274-279.]

¹¹ Inaugurando così una tradizione di alto rilievo culturale, interrottasi – purtroppo – con la contestazione del 1968; cfr. G.S. PENE VIDARI, *Un secolo e mezzo fa... cit.*, p. 279. Nella seconda metà del secolo XIX si affermò anche la prassi di inaugurare solennemente ogni anno accademico dell'Ateneo torinese, facendo seguire alla *lectio* del Magnifico Rettore in carica anche una prolusione di carattere scientifico tenuta, a rotazione, da docenti delle diverse Facoltà: al contrario della precedente, tale prassi – pur interrotta per qualche anno dopo il '68 – è stata ripresa e continua a tutt'oggi. Sempre nell'ambito della ricerca Prin “Prolusioni, prelezioni, discorsi. Retoriche dei

Si tratta del consolidamento di una prassi di alto rilievo culturale e scientifico, che qualifica per oltre un secolo il valore scientifico della scienza giuridica, valorizzando l'aspetto comunitario della docenza universitaria. In questo senso si possono individuare caratteristiche formali comuni che individuano il nuovo "genere letterario": anzitutto la solennità della forma e dell'uditorio (rivolgendosi ai "Signori" e talvolta ai "Dilettissimi giovani"); vengono poi sempre richiamate e omaggiate con particolare benevolenza le autorità accademiche statali, (come il Magistrato della riforma e, a seguire, il Ministro) ed in alcuni casi lo stesso Re. Da ultimo, le prolusioni vengono pubblicate prive di note (salvo qualche scarso riferimento a personaggi o episodi di stretta attualità), spesso su giornali importanti e con elevata diffusione (come "Il Risorgimento").

2. Alcune "prelezioni" (1846-1860).

Passando nello specifico all'esame di alcune prolusioni non molto conosciute risalenti al periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo allo Statuto, si lascerà sullo sfondo quella – assai nota ed ampiamente studiata – del Mancini, con un rapido cenno alla prolusione pubblicistica di Pier Carlo Boggio del 1860.

La prima prolusione significativa è quella di Felice Merlo (1792-1849)¹² del 17 dicembre del 1846 per il corso di filosofia del diritto (o "cattedra di principii razionali") proprio sul tema dei *Principii razionali del diritto*: si tratta di un'accurata riproposizione dei fondamenti del pensiero tradizionale, basato su pilastri metafisici ed ontologici, essendo a base della disciplina il tentativo di "definire, e spiegare i principi e le regole dell'onestà e della giustizia"¹³.

Nel prosieguo della lezione, il Merlo, esponente di spicco del cattolicesimo piemontese¹⁴ (passato nel corso degli anni dall'insegnamento del diritto privato a quello dei principi razionali e generali ed a quello di diritto

giuristi e costruzione dell'Unità nazionale" è in corso da parte del gruppo di ricerca torinese un censimento ed uno studio delle prolusioni giuridiche nell'ambito delle inaugurazioni degli anni accademici a partire dalla seconda metà secolo XIX.

¹² Su Felice Merlo (Fossano, 17.9.1792-Torino, 30.3.1849): G.S. PENE VIDARI, *Merlo Felice*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, 73, Roma 2009, pp. 718-721 e T. SARTI, *Il Parlamento subalpino e nazionale*, Roma 1896, *sub voce*.

¹³ F. MERLO, *Per l'inaugurazione della cattedra di Principii razionali o sia di Filosofia del diritto nella Regia Università di Torino. Prelazione del professore Felice Merlo detta il 17 dicembre 1846*, in *Principii razionali del diritto. Lezioni*, Torino 1847, pp. III-XXXII, il passo citato è alla p. VIII. Dello stesso Merlo risulta anche la prolusione al corso di Diritto pubblico e internazionale dell'a.a 1847-48, tenuta nell'autunno del 1847 (reperibile presso l'Accademia delle Scienze di Torino, Misc. 688).

¹⁴ Cfr. M.A. BENEDETTO, *Vico in Piemonte. Contributo alla storiografia filosofica e giuridica nell'età del Risorgimento*, Torino 1952 (anche in "Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino", 112 (1952), pp. 37-266).

pubblico e internazionale), amico di Gioberti (da lui citato sul finire della prolusione come “potente e sublime ingegno italiano”) richiama – in polemica con gli errori del panteismo e dello scetticismo – il valore della libertà come “natural prerogativa troppo più preziosa e cara a tutti per potersene sperare gratuitamente e senza giustificato motivo il parziale abbandono”¹⁵.

Riprendendo - poi - il percorso storico del diritto da quello greco-romano all’attuale (caratterizzato dall’avvento dei codici) il Merlo lamenta la debolezza e l’unilateralità dei presupposti empirici e idealistici, affermando come questi “negassero perciò la realtà delle cose oggettive cadendo in un idealismo assoluto”¹⁶; inoltre si vengono a rimarcare anche i difetti della scienza romanistica: “essa lascia desiderare la scientifica giustificazione dei principi che adotta ed interpreta e delle regole che applica”¹⁷.

La conclusione risiede, per il Merlo, nell’evoluzione della scienza, della morale e del diritto secondo uno sviluppo compiutamente razionale ed ontologico, di chiara derivazione vichiana: “Se adunque la scienza della morale e del diritto non poteva da prima essere che soggettiva, psicologica e analitica, ora può cominciare ad essere altresì oggettiva, ontologica e sintetica, che altrimenti non potrebbe soddisfare appieno alle esigenze dell’umana ragione”¹⁸ (p. XXX). In linea generale, in un periodo caratterizzato dalla codificazione, il nostro sembra rimpiangere il ‘vecchio’ diritto comune.

Fin qui la conclusione “scientifica”, a cui segue una chiusa per così dire di stretta attualità: un plauso al Magistrato della riforma (il già citato Cesare Alfieri “magnanimo ed illuminato fautore della pubblica istruzione”) per l’introduzione della cattedra di filosofia del diritto e la riforma degli studi giuridici, a beneficio della “generosa gioventù subalpina” a cui spetta – con una buona dose di retorica - di “riconfermare il mio detto, a corrispondere alle benefiche cure del Re e della patria che ravvisano in voi una bella e consolante speranza: un fiore che annunzia preziosi frutti a così nobile parte *Del bel paese/Che appennin parte, il mar circonda e l’Alpi*” (citando i noti versi del Petrarca)¹⁹. La fedeltà alla corona si salda con l’auspicio per il destino del “bel paese”, delle cui vicende Merlo sarà protagonista solo per pochi anni: deputato, presidente della Camera, nominato ministro, muore poco dopo – il

¹⁵ F. MERLO, *Per l’inaugurazione...* cit., p. XIII.

¹⁶ F. MERLO, *Per l’inaugurazione...* cit., p. XXVIII.

¹⁷ F. MERLO, *Per l’inaugurazione...* cit., p. XXII.

¹⁸ F. MERLO, *Per l’inaugurazione...* cit., p. XXX; sull’influsso del pensiero di Gianbattista Vico sulla cultura giuridica sabauda e sul pensiero cattolico in genere (ad esempio sulla figura di Gioberti), si vedano M.A. BENEDETTO, *Vico in Piemonte...* cit., *passim* e A. DEL NOCE, *Per una interpretazione del Risorgimento (Il pensiero politico di Gioberti)*, in “Humanitas”, 1 (1961), pp. 16-40.

¹⁹ F. PETRARCA, *Il Canzoniere*, CXLVI, “O d’ardente vertute ornata e calda”, vv. 13-14.

30 marzo 1849 – in un contesto politico ormai a lui ostile (anche per dissidi proprio con l'amico Gioberti)²⁰.

Alla prelezione di Felice Merlo segue di poche settimane quella di Matteo Pescatore per il corso di procedura civile, dal titolo “Teoria delle prove giudiziarie”²¹; si tratta di un discorso introduttivo al corso - tenuto il 4 gennaio 1847 - incentrato sul valore del sistema probatorio quale fondamento dell'intero sistema giuridico (sia privatistico sia pubblicistico). Secondo il Pescatore (parlamentare, esponente della sinistra liberale, docente nell'Ateneo di Torino fino al 1860, per poi passare alla Corte di Cassazione giungendo ad assumerne il ruolo di procuratore generale) spetta, infatti, al complesso sistema delle prove la fondazione della “certezza legale”, quale espressione compiuta della “certezza morale” che si colloca alla base dell'umana convivenza.

Attraverso una convincente ricostruzione storica (ove non manca un preciso richiamo anche alla storia giuridica inglese) il Pescatore richiama - secondo l'ottica del valore probatorio – gli istituti del possesso, delle solennità e della cosa giudicata, dai quali il giurista può ricavare i fondamenti dell'intero sistema giuridico²².

Passando dal piano della teoria a quello della storia del diritto e, poi, alla storia della scienza giuridica, la prolusione evidenzia il nodo essenziale del diritto presente: la dicotomia fra diritto individuale e interesse pubblico, che assume nell'ambito del sistema probatorio penale il maggiore banco di prova²³.

Rivolto direttamente ai suoi studenti Matteo Pescatore, richiama l'eterna tensione fra *iuris ratio* ed *aequitas* nonché fra *ius civile* e *ius praetorium*, invitandoli – come chiusa del discorso – a non temere la difficoltà del corso intrapreso auspicando che “il premio delle mie fatiche sarà conseguito per me, se al fine di esse potrò lusingarmi di avere acquistato la vostra benevolenza, e procurato il vostro vantaggio”²⁴.

In linea generale, dunque, il discorso si dipana attraverso complesse argomentazioni teoriche e frequenti esempi storici, mentre – al contrario di altre prolusioni coeve, per lo più pubblicistiche - mancano nel testo richiami all'attualità politica e al dibattito istituzionale del periodo.

²⁰ N. NADA, *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, Torino 1993, pp. 300-339 e R. FERRARI ZUMBINI, *Tra ideologia e idealità... cit.*, pp. 491-599.

²¹ Su Matteo Pescatore (San Giorgio Canavese, 21.11.1810-Reagle, Torino, 8.8.1879), per tutti: A. LUPANO, *Matteo Pescatore*, in *Maestri dell'Ateneo... cit.*, p. 363 e G. RODDI, *Matteo Pescatore giurista (1810-1879). La vita e l'opera*, Torino 1986.

²² M. PESCATORE, *Teoria delle prove giudiziarie. Prelazione*, in *Teoria delle prove civili e criminali giuridica e logica considerata tanto in se stessa che ne' suoi rapporti colle istituzioni giudiziarie*, Torino 1847, pp. 5-31.

²³ Fa riferimento al contributo del Pescatore alla processualistica del XIX secolo, F. CIPRIANI, *Storie di processualisti ed oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Firenze 1991, *passim*.

²⁴ M. PESCATORE, *Teoria delle prove giudiziarie... cit.*, p. 31.

Segue poi la prolusione di Pier Luigi Albini (1807-1863) del 15 dicembre 1849, (di cui si ha notizia già di una prelezione, di minor rilievo, del dicembre 1847 al corso di enciclopedia e storia del diritto), pubblicata nel 1850 dal “Giornale della Società d’istruzione ed educazione”, che segue sulla cattedra di “Principi razionali del diritto” il compianto Felice Merlo, di cui Albini traccia un ricordo benevolo e accorato proprio nell’ultima parte della prolusione²⁵.

Il contenuto del “discorso proemiale” tenuto dallo studioso di Vigevano (avvocato, ripetitore privato a Novara – già all’epoca si erano creati insediamenti “decentrati” delle facoltà giuridiche – deputato e socio dell’Accademia delle Scienze), non senza accenti retorici, affronta il tema generale “Della filosofia del diritto”, che egli colloca al vertice della riflessioni dei giuristi quale “scienza delle ultime ragioni del diritto”²⁶.

Dopo un’acuta ricostruzione del passaggio dal diritto medievale alla nascita della scuola moderna del diritto naturale (a seguito del venir meno dell’unità religiosa dell’Europa, vero presupposto dello *ius commune*), l’Albini evidenzia – in diretta polemica con un’impostazione casistica ed empiristica (il “cieco empirismo”) – il valore di una riflessione sull’idea di giustizia e sui mezzi atti a raggiungerla, nella convinzione che “sono le idee le generatrici dei grandi fatti, sono le idee che hanno mutato la faccia del mondo”²⁷.

Spetta proprio alla filosofia del diritto “consolidare i principi inconcussi sui quali poggia l’ordine sociale, far conoscere le basi razionali delle libere istituzioni, rendere gl’intelletti consenzienti nel contemplare il vero onde gli animi siano concordi nell’operare il bene”; debitore sia nell’impostazione teoretica sia nella ricostruzione storica del pensiero di Rosmini (richiamato insieme a Gioberti, Mancini e Mamiani fra i maggiori pensatori del presente, accostati ai grandi del passato come Vico, Stellini, Genovesi e Romagnosi)²⁸, l’Autore chiude la sua lezione con un accorato invito “risorgimentale”, rivolto agli studenti dell’ateneo torinese, chiamati a tenere alto “il vessillo italico” in una penisola “ove il dispotismo o la prepotenza straniera stendono la loro mano di ferro, ove l’amore di patria e della libertà è imputato a delitto”²⁹.

²⁵ P.L. ALBINI, *Della filosofia del diritto. Discorso proemiale*, in “Giornale della Società d’istruzione e di educazione”, II-1 (1850), pp. 3-15.

²⁶ Sull’Albini (Vigevano, 15.6.1807-Torino, 18.3.1863), cfr. R. ABBONDANZA, *Albini Pietro Luigi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 2, Roma 1960, pp. 9-11.

²⁷ P.L. ALBINI, *Della filosofia...* cit., p. 7.

²⁸ Cfr. M.A. BENEDETTO, *Vico in Piemonte...* cit., in specie pp. 125-173 ed il contributo di Luca Mannori nel presente volume.

²⁹ P.L. ALBINI, *Della filosofia...* cit., p.13. Risulta di un certo significato riferire dell’importante dibattito in seno alla Camera dei Deputati nel 1849 in merito al provvedimento sui pieni poteri attribuiti al Governo ed alla conseguente necessità di “convertire” i decreti-legge emanati; in tale dibattito si possono notare, infatti, su posizioni diverse gli interventi del ministro Felice Merlo e dei deputati Matteo Pescatore e Pier Luigi Albini, a testimonianza della loro autorevole posizione nei dibattiti di maggior rilievo istituzionale del periodo: cfr. R. FERRARI ZUMBINI, *Il*

Poiché “la libertà è un bene inestimabile” è compito dei piemontesi “col senno civile e colla forte moderazione” (tema che vedremo ripreso nella successiva prolusione del Melegari) portare a compimento l’indipendenza italiana (il cui primo tentativo era “così infelicemente riuscito”. Peraltro, l’arte di essere liberi “è arte difficile, ed un popolo ignorante e corrotto o discorde o non sarà libero mai o non avrà che una libertà efimera o menzognera”³⁰; anche per questo è segno della magnanimità del sovrano – Carlo Alberto – l’istituzione dell’insegnamento della filosofia del diritto “unitamente al complesso attuale degli studii politico-legali” a favore della “gioventù subalpina”³¹, prevedendo come “il popolo ligure-subalpino fosse destinato a porsi a capo degli altri popoli italiani nella più gloriosa delle imprese”³²; e così conclude: “voi iniziaste l’impresa dell’indipendenza nazionale, noi la compiemmo. Faccia Iddio che questo giorno non sia lontano”³³.

Va senz’altro notato il frequente riferimento al concetto di “nazione” ed all’ideale dell’unità “nazionale”, che – com’è noto – costituisce l’oggetto specifico della prolusione di Pasquale Stanislao Mancini del 22 gennaio 1851, dopo la sua chiamata sulla cattedra di “Diritto pubblico esterno, ed internazionale privato” (istituito con la legge 14-11-1850)³⁴: su questo testo – assai noto ed anche di recente autorevolmente illustrato³⁵ – ci si può limitare ad osservare come la pionieristica lezione manciniana si colloca in un contesto – come quello dell’Ateneo torinese – in fondo già preparato a coglierne il valore ed il significato, anche “politico”³⁶.

Da ultimo, risulta di un certo rilievo la prolusione di Luigi Amedeo Melegari (1805-1881), che risale all’inizio dell’anno accademico 1851-52 – pubblicata il 29-30 novembre 1851 su “Il Risorgimento” a seguito di una

decreto legislativo e il decreto legge agli esordi dello Statuto albertino, in “Quaderni Costituzionali. Rivista Italiana di Diritto Costituzionale”, XXXI-2 (2010), pp. 303-312.

³⁰ P.L. ALBINI, *Della filosofia...* cit., p. 13.

³¹ P.L. ALBINI, *Della filosofia...* cit., p. 14.

³² P.L. ALBINI, *Della filosofia...* cit., *ibidem*.

³³ P.L. ALBINI, *Della filosofia...* cit., p. 15..

³⁴ P.S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Prelezione al corso di Diritto internazionale e marittimo pronunciata nella R. Università di Torino dal Professor Pasquale Stanislao Mancini nel dì 22 gennaio 1851*, Torino 1851.

³⁵ Per tutti si vedano, F. COLAO, *L’idea di “nazione” nei giuristi italiani tra Ottocento e Novecento*, “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 30 (2001), pp. 268-276, E. MONGIANO, *Pasquale Stanislao Mancini. Nazionalità e diritto internazionale all’Università di Torino*, in corso di stampa e G.S. PENE VIDARI, *La prolusione di P.S. Mancini all’Università di Torino sulla nazionalità (1851)*, in *Verso l’Unità italiana...* cit., pp. 21-46.

³⁶ G.S. PENE VIDARI, *Gli esuli risorgimentali “maestri” nella Facoltà di “leggi”. Antonio Scialoja, Luigi Melegari, Francesco Ferrara, Pasquale Stanislao Mancini*, in *Maestri dell’Ateneo...* cit., pp. 213-236.

discussione aperta sulle idee del Melegari su alcuni giornali conservatori - al corso di diritto pubblico costituzionale e internazionale. Essa si colloca nel nuovo contesto successivo alla concessione dello Statuto albertino e bene esprime le aspirazioni e le aspettative suscitate dalla nuova costituzione fra i giuristi liberali; docente in Svizzera, il Melegari venne chiamato all'insegnamento torinese dal BonCompagni; nel frattempo era stato eletto deputato nella seconda legislatura nel collegio di Bricherasio nel marzo del 1849³⁷. Nella lettera del BonCompagni si sottolinea che “le lezioni tre per settimana, le dottrine si desiderano liberali, non rivoluzionarie”³⁸.

Il testo della prolusione “Della moderazione degli ordini rappresentativi” rispecchia i capisaldi del pensiero del Melegari (esposti con precisione nei corsi di lezione raccolti dagli studenti negli anni '50 del secolo XIX) e rispetta – fin nella titolazione - gli auspici del Ministro. La ‘moderazione’ di Melegari ha come perno la rappresentanza politica fondata su due partiti concorrenti (sul modello inglese consolidato o secondo il più recente modello del Belgio dopo il 1831), mentre la presenza di un “forte” partito governativo (anche se denominato come “partito moderato”) ne comporta la sconfitta³⁹.

Il discorso di Melegari vola alto, delineando – secondo una precisa ricostruzione storica – le virtù della forma monarchico-costituzionale e le antitesi rivoluzionarie: “Nell’ordine costituzionale ... i partiti sono non che legittimi, non che innocenti, fecondi, anzi sono una condizione principale di questo ordine” (come insegna la storia inglese, salvo la parentesi successiva alla rivoluzione del 1688)⁴⁰. Al contrario la storia francese dopo il periodo napoleonico e le vicende della penisola iberica rappresentano la “via funesta” di una società civile lacerata in fazioni senza sbocchi rappresentativi, con la presenza di un governo monopolizzato dalla Corona e da un partito “moderato”, fino alla “catastrofe” della rivoluzione del febbraio 1848.

La conclusione della prelezione è – come ci si può attendere – dedicata alla situazione del regno di Sardegna, caratterizzato da una “storia costituzionale breve, ma sì pura rispetto a quella degli altri popoli, che ci è pegno di sicuro e fausto avvenire”⁴¹; occorre solo temere il sorgere di un

³⁷ Su Melegari (Castelnovo di Sotto, RE, 19.2.1805-Berna, 22.5.1881), cfr. per tutti: C. GHISALBERTI, *L.A. Melegari, e i costituzionalisti dell'Unità*, in *Stato e costituzione nel Risorgimento*, Milano 1972, pp. 219-248; G.S. PENE VIDARI, *Melegari Luigi Amedeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 73, Roma 2009, pp. 281 e C. SARTORETTI, *La scienza del diritto costituzionale in Italia nella seconda metà dell'Ottocento: lezioni di L.A. Melegari*, in “Diritto e società”, I (1996), pp. 67-105.

³⁸ Il testo della lettera è riportato da O. ROMBALDI, *Luigi Amedeo Melegari (1805-1881)*, Reggio Emilia 1981, p. 43.

³⁹ L.A. MELEGARI, *Della moderazione negli ordini rappresentativi. Prelazione del sig. Prof. Melegari*, in “Il Risorgimento: giornale politico quotidiano”, 29.11.1851.

⁴⁰ L.A. MELEGARI, *Della moderazione...* cit.

⁴¹ L.A. MELEGARI, *Della moderazione...* cit.

partito che “pretendesse rappresentare i diversi elementi moderati della nazione, poiché dall’istante in cui un tal partito apparisse fra noi avremo immediatamente a temere le fazioni incostituzionali”⁴².

Costituisce baluardo delle libertà la presenza della Corona, “bandiera che la nazione intera non debbe mai perdere di vista ... all’ombra della quale si collegano in un sol fascio tutte le nostre libertà: che nessun partito osi mai porsi tra il Re e la nazione, sicché il capo non sia sempre unito ai suoi membri, e non cessi mai un sol istante la solidarietà che esiste fra i diritti della corona e le libertà nazionali. In queste condizioni l’avvenire delle nostre libere istituzioni e con questo quello della patria sarà assicurato”⁴³. Si delinea già in questa sede l’architettura politica della futura unità italiana, istituzionalmente fondata sui due pilastri dell’ordine costituzionale (lo Statuto) e della Monarchia sabauda⁴⁴.

Significativamente le conclusioni della lezione del Melegari (così come gli auspici espressi in precedenza dall’Albini e dallo stesso Mancini) troveranno eco circa un decennio dopo nella prolusione di Pier Carlo Boggio, successore del professore emiliano sulla cattedra di diritto pubblico (che dal 1856 sarà significativamente ridenominata “Diritto costituzionale”) tenuta il 29 novembre 1860 (subito dopo i plebisciti) e pubblicata con il titolo “Della libertà come fattore d’indipendenza”⁴⁵. Nella prolusione, anche sulla scorta degli avvenimenti di quei mesi concitati, egli sostiene che l’indipendenza nazionale (sotto la guida della monarchia) costituisce l’approdo necessario delle aspirazioni unitarie, non tanto dei singoli, ma soprattutto del “corpo morale” della nazione intera; siamo ormai alle porte dell’Unità, verso cui il Boggio (anche qui con una buona dose di retorica...) esorta i suoi studenti: “Entriamo dunque, o giovani egregi, entriamo animosi e fidenti nell’arringo...”⁴⁶.

3. Cenni conclusivi.

Per concludere, le prolusioni torinesi mostrano la vitalità della facoltà giuridica torinese (favorita senza dubbio dalle riforme del periodo carloalbertino e dall’inserimento nei suoi organici di studiosi provenienti da diverse parti della penisola, come gli esuli napoletani), in cui i docenti svolgono con dedizione l’attività d’insegnamento (elevando indubbiamente il livello scientifico dell’Ateneo), senza peraltro sottrarsi alle provocazioni dell’attualità.

⁴² L.A. MELEGARI, *Della moderazione...* cit.

⁴³ L.A. MELEGARI, *Della moderazione...* cit.

⁴⁴ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *Il Re Vittorio Emanuele II “assume il titolo di re d’Italia”*, in “Studi Piemontesi”, XL-1 (2011), pp. 7-19.

⁴⁵ P.C. BOGGIO, *Prelezione. Della libertà come fattore d’indipendenza*, in *Lezioni di diritto costituzionale dette nel Regio Ateneo torinese*, Torino 1861, pp. 5-53; su Pier Carlo Boggio (Torino, 3.11.1827-Lissa 20.7.1866), N. NADA, *Boggio Pier Carlo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 11, Roma 1969, pp. 179-181.

⁴⁶ P.C. BOGGIO, *Della libertà...* cit., p. 53.

Secondo un tipico “moderatismo” (ed “eclettismo” sabaudo, secondo la felice espressione di Enrico Genta recentemente ripresa da Luigi Lacché)⁴⁷ i giuristi piemontesi fanno tesoro della loro risalente tradizione, offrendo – proprio a partire da questa – spirito e motivazioni alle imprese “risorgimentali” contribuendo non poco al sorgere di una unitaria coscienza giuridica “nazionale”.

⁴⁷ E. GENTA, *Eclettismo giuridico della Restaurazione*, in “Rivista di storia del diritto italiano”, LX (1987), pp. 285-309 e L. LACCHÉ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 39 (2010), pp. 153-228.